



Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA

Il G. I., dott. Marco Pesoli ,

nel procedimento iscritto al n°. 480/2025 R.a.c.c. pendente tra

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.10.2025;
letti gli atti ed i documenti di causa, sulle richieste delle parti così
provvede:

1. È opposto l'atto di precetto notificato dall'istituto di credito convenuto agli odierni opposenti, il primo in qualità di debitore principale, gli altri in qualità di garanti; è stata minacciata l'azione esecutiva in forza di contratto di mutuo a tasso variabile dd. 14.7.2009, rep. 381 – racc. 313, stipulato con l'allora [REDACTED] finalizzato all'ampliamento di una preesistente struttura alberghiera, per l'originario importo di €1.600.000,00, da rimborsare con pagamento di 100 rate trimestrali posticipate.

L'atto di opposizione si fonda su due motivi:

A) previa ritenuta inapplicabilità al caso di specie i principi espressi da Cass. SSUU 15130/2024, indebita applicazione di un regime di calcolo composto degli interessi, fondata sulle seguenti violazioni:

- violazione art. 821 3° comma c.c.
- violazione art. 1283 c.c., 120 comma 2, T.U.B., art 6 delibera CICR del 9/2/00;
- violazione artt. 1343 e 1344 c.c.;

- violazione della trasparenza in senso economico;
- violazione artt. 1418 c.c., 2° COMMA, 1284 c.c., 3° COMMA, 1346 c.c., art. 117 TUB, 4° comma.

Il tutto con ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.

B) Nullità delle fideiussioni per riconducibilità al modello ABI.

Si è costituita la resistente, chiedendo la reiezione della domanda cautelare.

2. La domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo va accolta.

In via del tutto preliminare, occorre rilevare d'ufficio la carenza di efficacia esecutiva del titolo per cui è minacciata l'esecuzione. In particolare, rileva questo giudicante che il mutuo in forma pubblica azionato è un c.d. "mutuo a SAL", in cui l'erogazione del capitale non è contestuale alla stipulazione, essendo la stessa riservata a un momento successivo, con separato atto:

Art. 2 - L'importo del mutuo, verificatosi ed accertato
quanto previsto all'art. 1 delle "Condizioni Generali", sarà
erogato, entro la data di scadenza del periodo di
preammortamento, mediante versamenti rateali con le modalità
previste dai singoli atti di erogazione e quietanza,
proporzionalmente allo stato di avanzamento del programma di
investimento ed al conseguente incremento del valore
dell'immobile oggetto del suddetto programma e della
garanzia; il tutto da accertarsi con perizia della Banca.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, perché a tale tipologia contrattuale sia riconosciuta di efficacia esecutiva, è essenziale che siano presenti anche gli atti di erogazione, del pari redatti in forma pubblica. Hanno infatti chiarito le Sezioni Unite della

Corte di Cassazione che “[il mutuo condizionato] pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194; ma si veda pure la requisitoria del Pubblico Ministero, diffusa sul punto) si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali” (cfr. Cass. SSUU 5968/25, punto 16 della motivazione).

Ebbene, nel caso di specie l'erogazione, neppure in forma *ficta*, non è contestuale al mutuo, e non risultano agli atti del fascicolo le quietanze di erogazione in forma pubblica, sicché deve rilevarsi a monte la carenza di efficacia esecutiva del titolo azionato. La parte opposta, dunque, qualora non fosse effettivamente munita di tali documenti, ad esempio per avere erogato le somme in via esclusivamente contabile, sarà tenuta a procurarsi un autonomo titolo di tipo giudiziale laddove voglia introdurre o proseguire il processo di esecuzione forzata.

Tale questione, che è rilevabile d'ufficio, attingendo all'esistenza stessa del titolo per procedere ad esecuzione forzata, è da sola assorbente e idonea a consentire la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Tanto premesso, può svolgersi una ulteriore delibazione dei motivi di opposizione, anche al fine di favorire la successiva fase di mediazione.

Va innanzitutto osservato che, in punto di diritto, la Corte di legittimità ha recentemente chiarito come, “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo

precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire" (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025

In linea di principio, dunque, non pare condivisibile la tesi dell'attore, secondo cui i principi di diritto espressi dalle SSUU 15130/2024 non troverebbero applicazione ai mutui a tasso variabile.

Nondimeno, nel caso di specie si ravvisano alcune criticità che, come si dirà, non paiono risolvibili con le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale. In particolare, osserva questo giudicante che l'atto di mutuo notarile prodotto risulta privo di allegazione di un piano di ammortamento, seppure "allo stato dei tassi" all'atto della stipula (del resto, trattandosi di un mutuo a SAL, ciò non sarebbe stato neppure possibile, non essendo l'erogazione contestuale alla stipula, ma sarebbe stato di contro possibile fornire il prospetto con indicazione delle quote di capitale/interessi per singola rata, come spesso accade).

Né nel corpo del contratto, né nel documento di sintesi, è indicato espressamente quale sia la forma tecnica di ammortamento prevista, essendo esclusivamente previsto che il pagamento avverrà in rate "posticipate trimestrali comprensive di capitale e interessi" (pag. 7 mutuo), senza altro specificare; la previsione di un ammortamento in stile francese è però ricavabile per implicito dalla previsione per cui le variazioni periodiche di tasso incideranno automaticamente (non è

dato sapere come, peraltro), sulla riparto quota capitale / quota interessi delle rate successive, ciò che rende evidente come non si intenda stipulare un contratto con quota capitale pro rata fissa:

indicato.
Le suddette variazioni del tasso comporteranno, a decorrere
dalla rata successiva a ciascuna delle scadenze
sopraindicate, la rideterminazione delle rate di ammortamento
sia in termini di quota capitale che di quota interessi senza
necessità da parte della Banca di darne comunicazione alla
parte mutuataria.

Pertanto, sebbene dalla lettura del contratto emergono come esattamente determinati o determinabili gli altri elementi essenziali, pare restare concretamente indeterminabile il prezzo finale che dovrà essere corrisposto dal mutuatario, non essendo per questo possibile ricostruire ex ante in maniera univoca i conteggi necessari, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto e lesione del principio di trasparenza contrattuale, sub specie comparabilità con analoghe proposte contrattuali di altri istituti di credito.

Sulla base delle considerazioni svolte, si ritiene innanzitutto necessario sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, e quindi invitare le parti all'esperimento del procedimento di mediazione, al fine di addivenire a una esatta determinazione dei rapporti di dare e avere, evitando gli onerosi costi che la relativa attività processuale importerebbe. Nel prossimo decreto ex art. 171-bis c.p.c. si provvederà a differire l'udienza di prima comparizione, al fine di consentire adeguato spazio temporale, riservando all'udienza di rinvio la conversione del rito in quello semplificato, onde evitare che la pendenza di termini per memorie integrative in corso di mediazione aggravi le attività di trattativa.

P.Q.M.

Sospende l'efficacia esecutiva del titolo.

Dispone d'ufficio la mediazione, anche sulla scorta di quanto considerato in motivazione.

Si comunichi alle parti costituite.

Si dà atto che la presente ordinanza, sottoscritta dal Giudice Istruttore con firma digitale, viene depositata in unico originale telematico ex art.15 DM 44/2011.

Rovigo, il 01/10/2025

IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli